informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 169 – 03 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

RIFERIMENTI

- **DL n. 73/2021**
- **Informative SEAC 27.5.2021, n. 163; 28.5.2020, n. 164; 31.5.2021, n. 165 e 1.6.2021, n. 166**

IN SINTESI

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 26.5.2021 le disposizioni previste dal c.d. "Decreto Sostegni-bis". In aggiunta alle novità riguardanti:

- *il riconoscimento dei nuovi contributi a fondo perduto a favore delle imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19;*
- *la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;*
- *la disciplina dell'ACE c.d. "innovativa";*
- *la riproposizione del credito d'imposta per le spese di sanificazione / acquisto DPI;*

si segnala:

- *l'estensione del "bonus canoni di locazione" degli immobili ad uso non abitativo / affitto d'azienda;*
- *la riproposizione, in presenza di procedure concorsuali, dell'anticipazione del termine di emissione delle note di credito in caso di mancato incasso della fattura;*
- *l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" da parte di soggetti che non hanno compiuto 36 anni nell'anno del rogito, con un ISEE non superiore a € 40.000 annui.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", contenente "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", *in vigore dal 26.5.2021* nell'ambito del quale, sono contenute, tra l'altro, le novità di seguito esaminate.

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento delle nuove tipologie di contributo a favore delle imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19 sono state esaminate nell'Informativa SEAC 27.5.2021, n. 163.

FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE - Art. 2

Al fine di favorire la **continuità delle attività economiche** per le quali, a seguito delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta tra l'1.1.2021 e la data di conversione del Decreto in esame la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**, è istituito il "***Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse***", con una dotazione di € 100 milioni per il 2021.

È demandata al MEF l'individuazione:

- dei beneficiari / ammontare dell'aiuto. La determinazione avviene tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal c.d. "Decreto Sostegni" (Informative SEAC 24.3.2021, n. 93; 25.3.2021, n. 94; 26.3.2021, n. 95 e 24.5.2021, n. 157) e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- delle modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

Per tali misure rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI - Art. 3

Come previsto dall'art. 2, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", per il 2021, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, è stato istituito un fondo con una dotazione di € 700 milioni destinato alla concessione di contributi a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Ora il fondo è incrementato di € 100 milioni per il 2021, per un **totale di € 800 milioni**. Tale incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per essere erogato a favore delle **imprese turistiche** di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni **ubicati all'interno di comprensori sciistici**.

Si evidenzia che, ai sensi del citato art. 4, sono **imprese turistiche** quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione / commercializzazione / intermediazione e gestione di prodotti / servizi / infrastrutture e esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad apposti Provvedimenti delle singole Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano.

"BONUS CANONI LOCAZIONE" - Art. 4

Tra le misure agevolative introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19 è stato previsto il c.d. "bonus canoni di locazioni" riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività nella misura del:

- **60% del canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo;**
- **30% del canone** in caso di contratto di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**. Come stabilito dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", per le **strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato in misura pari al 50%**. In

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.

L'agevolazione, prevista dall'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", inizialmente per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo / aprile / maggio (aprile / maggio / giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) è stata oggetto di ripetute riproposizioni nell'ambito dei vari Decreti emanati nel 2020.

In particolare, il beneficio è stato esteso al mese di giugno (luglio per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) dall'art. 77 del citato DL n. 104/2020. Limitatamente alle imprese turistico-ricettive tale Decreto ha previsto la spettanza del credito d'imposta fino al 31.12.2020; l'art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha differito il beneficio al 30.4.2021, con estensione anche alle agenzie viaggi / tour operator.

Si rammenta inoltre che l'agevolazione in esame è stata riconosciuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività,ad opera dell'art. 8, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" nonché per specifici soggetti delle c.d. "zone rosse" ad opera del DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" le cui previsioni sono state trasfuse, in sede di conversione, nell'art. 8-bis del citato DL n. 137/2020.

Ora l'art. 4 del Decreto in esame estende la spettanza del credito d'imposta ad un ulteriore periodo, differenziato a seconda che il beneficiario sia un'impresa turistico ricettiva / agenzia viaggi / tour operator ovvero un'impresa / lavoratore autonomo.

Per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

IMPRESE TURISTICO RICETTIVE / AGENZIE VIAGGI / TOUR OPERATOR

Con la modifica dell'ultimo periodo del comma 5 del citato art. 28 è **differita** dal 30.4.2021 **al 31.7.2021** la spettanza del credito d'imposta in esame a **favore delle imprese turistico-ricettive / agenzie viaggi / tour operator**.

IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI

Il citato art. 4 estende il bonus ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi

da gennaio 2021 a maggio 2021

a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**, con **ricavi / compensi non superiori a € 15 milioni** (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (**ricavi / compensi 2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021** sia **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

NB Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività dall'1.1.2019** il contributo spetta **anche in assenza dei predetti requisiti**. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile.

AGEVOLAZIONI TARI - Art. 6

Per **il 2021**, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie / restrizioni nell'esercizio delle attività, è istituito un fondo con una dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una **riduzione della TARI**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO - Art. 7, commi 1 e 2

L'art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha istituito un fondo con una dotazione di € 265 milioni per il 2020 e di € 100 milioni per il 2021, al fine di sostenere le agenzie viaggi / tour operator / imprese turistico-ricettive / guide / accompagnatori turistici / imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice 49.31.00), a seguito delle misure di contenimento COVID-19. Ora l'art. 7 del Decreto in esame incrementa tale fondo di € 150 milioni.

"TAX CREDIT VACANZE" - Art. 7, comma 3

L'art. 176, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto il c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze", utilizzabile ("una sola volta") dall'1.7.2020 al 31.12.2021 a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ora tale agevolazione è **estesa alle agenzie viaggi / tour operator**.

"RILANCIO" ATTIVITÀ TURISTICA CITTÀ D'ARTE - Art. 7, comma 4

Per il rilancio dell'attività turistica delle Città d'Arte è istituito un fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2021, destinato all'erogazione di **contributi a favore dei Comuni** classificati dall'ISTAT a **vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, **tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nel 2020 rispetto al 2019**, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle Città d'Arte.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero del turismo.

RIQUALIFICAZIONE / MIGLIORAMENTO ALBERGHI - Art. 7, comma 5

L'art. 79, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha riconosciuto uno specifico credito d'imposta per la riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Con la modifica del citato art. 79, l'agevolazione è **prorogata** da 2 a **3 periodi d'imposta** e quindi il credito **spetta anche per il 2022** (per tale anno la dotazione ammonta a € 100 milioni).

Si rammenta che tra i possibili beneficiari dell'agevolazione sono ricompresi anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Art. 9

Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

- la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 (anziché entro il 31.5), differito al 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato.
- la sospensione:

RIPRODUZIONE VIETATA

- della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante la sospensione;

sono state esaminate nelle Informative SEAC 28.5.2021, n. 164 e 1.6.2021, n. 167.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Art. 10, commi 1 e 2

É **esteso anche al 2021** il credito d'imposta c.d. "Bonus Pubblicità" introdotto dall'art. 81, DL 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" **pari al 50% degli investimenti effettuati** a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di**:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline **paralimpiche**;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto).
  In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi **paralimpici**.

NB Il beneficio è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 (in precedenza € 200.000) e fino ad un massimo di € 15 milioni.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

MISURE DI SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO - Art. 10, commi 3 e 4

É introdotto **per il 2021**, un contributo a fondo perduto, con una dotazione di € 56 milioni, a favore delle società sportive professionistiche e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici, a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19.

NB Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione 2020 **superiore a € 100 milioni**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 10, commi da 5 a 7

Al fine di contrastare l'emergenza COVID-19 è incrementato di € 180 milioni, **per il 2021**, il "*Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche*", previsto dall'art. 3, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" destinato sotto forma di contributi alle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad uno specifico DPCM, nel rispetto del predetto limite di spesa.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 13, comma 1, lett. a), b) e c)

È prorogata dal 30.6 **al 31.12.2021** la concessione da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

In base della modifica apportata al comma 2 dell'art. 1, DL n. 23/2020, ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono rilasciate entro il **31.12.2021** (in precedenza 30.6.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Previa notifica e autorizzazione dell'UE, la durata massima dei finanziamenti **è aumentata a 10 anni**.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni**;
- **sostituiti** con **nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni**.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 13, comma 1, lett. f), g) e h)

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese **è prorogato** dal 30.6 **al 31.12.2021** l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informative SEAC 9.6.2020 n. 169; 21.10.2020 n. 306 e 8.1.2021, n. 6).

In base alla modifica apportata alla lett. c) del comma 1 del citato art. 13, ora è previsto che **fino al 31.12.2021** per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi**, ovvero con durata fino a **120 mesi**, la **percentuale di copertura della garanzia diretta** è pari al 90%, previa autorizzazione UE.

Previa notifica e autorizzazione UE, il limite di durata delle **nuove** operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è **aumentata a 120 mesi**.

Per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo (aventi durata non superiore a 72 mesi), in caso di prolungamento della durata dell'operazione, può essere richiesta la **pari estensione della garanzia**, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e l'autorizzazione UE.

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), **fino al 31.12.2021** (in precedenza 30.6.2021), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

associazioni professionali e di società tra professionisti nonchè di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m), **a decorrere dall'1.7.2021** la copertura del fondo si riduce dal 100% **al 90%**. È inoltre previsto che a decorrere dalla medesima data, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato **un tasso di interesse diverso** da quello già applicato.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE - Art. 14

È prevista l'**esenzione da imposizione** delle **plusvalenze** realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di:

- **start up innovative** ex art. 25, DL n. 179/2012;
- **PMI innovative** ex art. 4, DL n. 3/2015.

A tal fine, le azioni / quote di partecipazione devono essere:

- acquisite, mediante **sottoscrizione di capitale sociale**, nel **periodo 1.6.2021 - 31.12.2025**;
- possedute per **almeno 3 anni**.

Nell'ambito dell'agevolazione rientrano, le azioni / quote di partecipazione acquistate in start up innovative ai sensi degli artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012 e in PMI innovative, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015.

Come precisato nella Relazione illustrativa, danno diritto all'esenzione i **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del **capitale sociale** e della **riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start up innovative** e delle **PMI innovative**, anche a seguito della **conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione**. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012.

Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale in:

- **società di persone** ex art. 5, TUIR escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati,
- **società di capitali ed enti** ex art 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;

a condizione che:

- le azioni / quote di partecipazione **in società commerciali residenti e non residenti** siano state **acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale**;
- le plusvalenze realizzate siano **reinvestite in start up innovative / PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale** entro il **31.12.2025**;
- il reinvestimento avvenga **entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza**.

Nella Relazione illustrativa è precisato che l'obbligo di reinvestimento è previsto per le **plusvalenze realizzate**, pertanto, **la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro**.

NB L'agevolazione in esame è applicabile sia alle plusvalenze relative a **partecipazioni qualificate**, sia a quelle relative a **partecipazioni non qualificate**.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI - Art. 16

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56, così come modificato dall'art. 1, commi da 248 a 254, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021):

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.6.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.6.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 30.6.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora il predetto termine del 30.6.2021 è stato **differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale**. Come precisato nella Relazione illustrativa la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno.

La proroga, **non opera in maniera automatica**, bensì **su richiesta dell'impresa beneficiaria** da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.6.2021**.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI - Art. 18

Con la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 è "ripristinata" la possibilità di **anticipare l'emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo**.

In particolare viene introdotto il nuovo comma 3-bis che consente di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte dell'acquirente / committente:

- a partire **dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale** o **dalla data del Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42;
- a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

L'obbligo di procedere all'annotazione della nota di credito **non trova applicazione** in presenza delle predette **procedure concorsuali**.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il nuovo comma 5-bis dispone che in caso di **successivo pagamento**, in tutto o in parte, **del corrispettivo** da parte dell'acquirente / committente è richiesta l'emissione di una nota di debito, e all'acquirente / committente (salvo il caso delle predette procedure concorsuali) che ha annotato la nota di credito, "restituendo" l'IVA all'Erario, è concesso di detrarre l'IVA corrispondente alla nota di variazione in aumento.

NB Le nuove disposizioni si applicano alle procedure concorsuali **avviate a partire dal 26.5.2021**.

TRASFORMAZIONE DTA SU PERDITE / ACE IN CREDITI D'IMPOSTA - Art. 19, comma 1

È **prorogata** dal 31.12.2020 **al 31.12.2021** l'operatività dell'agevolazione di cui all'art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in base alla quale, una società che cede entro tale data (31.12.2021), crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, può **trasformare le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ACE "INNOVATIVA" 2021 - Art. 19, commi da 2 a 7

Le disposizioni in materia di patrimonializzazione delle imprese, c.d. ACE "innovativa" che prevedono:

- l'aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;
- la possibilità di fruire dell'agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d'imposta;
- la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all'utilizzo in compensazione dello stesso;

sono state esaminate nell'Informativa SEAC 31.5.2021, n. 165.

INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE - Art. 19, comma 8

Come previsto dall'art. 1, commi da 233 a 243, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021 (Informativa SEAC e 8.1.2021, n. 6), al fine di incentivare i **processi di aggregazione aziendale**, in caso di:

- fusione / scissione / conferimento d'azienda;
- deliberate dall'assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l'1.1 e il 31.12.2021;

il **soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario** può trasformare **in credito d'imposta** una quota delle **attività per imposte anticipate (DTA)** riferite a:

- perdite fiscali, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;
- eccedenze ACE di cui all'art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Ora con la modifica del citato comma 233, ai fini **della trasformazione delle DTA in credito d'imposta**, in caso di fusione / scissione / conferimento d'azienda:

- il progetto deve essere approvato dall'organo amministrativo delle **società partecipanti** in caso di fusioni e scissioni,
- l'operazione deve essere deliberata dall'organo amministrativo della **conferente**, in caso di conferimenti;

tra l'1.1 e il 31.12.2021.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Art. 20

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (Informativa SEAC, 7.1.2021, n. 4).

In particolare l'art. 1, comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% / 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi / compensi **inferiori a € 5 milioni**, mentre i contribuenti con ricavi / compensi pari o superiori a tale importo, devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

Ora, con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione tale credito d'imposta viene **estesa anche a tali ultimi soggetti** per gli investimenti nei predetti **beni materiali "generici"** effettuati **nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021**.

Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile **a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni**.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24 - Art. 22

È **aumentato, per il 2021, a € 2 milioni** il limite annuo dei crediti d'imposta / contributi **compensabili mediante mod. F24**, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI - Art. 32

Le disposizioni relative al credito d'imposta per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:
- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19;

sono state esaminate nell'Informativa SEAC 1.6.2021, n. 166.

FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 37

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'art. 44, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha istituito il c.d. "Fondo di ultima istanza".

In particolare, tra i beneficiari dell'aiuto erano ricompresi i titolari di assegno ordinario di **invalidità INPS**. Ora, l'accesso al fondo **viene esteso** anche a favore dei lavoratori iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali) che percepiscono una **qualunque prestazione di natura previdenziale equivalente all'assegno ordinario di invalidità**.

In particolare, il beneficio in esame:
- spetta ai soggetti sopra elencati che al 26.5.2021 non hanno avuto accesso all'agevolazione prevista dal citato art. 44 e che:
  - presentano un reddito 2019 fino a € 35.000;
  - presentano un reddito fino a € 50.000 se in concomitanza con un calo di fatturato del 33% del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;
  - abbiano chiuso la partita IVA nel periodo 23.2.2020 - 31.3.2020;
- è erogato dai rispettivi Enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di € 8,5 milioni per il 2021.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda **entro il 31.7.2021** con le modalità previste dal DM 28.3.2020.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO - Art. 42

Oltre a prevedere "nuovamente" l'erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 1.600 a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità (€ 2.400) di cui agli artt. 10, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (Informativa SEAC 25.5.2021, n. 159) al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è **riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600**. L'indennità:
- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è **cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge n. 222/84;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è **erogata dall'INPS**, previa **apposita domand**a da presentare **entro il 31.7.2021** nel limite dei fondi stanziati (€ 750,4 milioni per il 2021).

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

Relativamente al **settore turismo / stabilimenti termali** è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore di:
- **lavoratori dipendenti stagionali**;
- **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;

RIPRODUZIONE VIETATA

che:
- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 26.5.2021.

La predetta indennità di € 1.600 è riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che, cumulativamente, sono:
- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti **settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate**;
- non titolari, al 26.5.2021, di pensione / lavoro dipendente.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI "PORTA A PORTA"

Relativamente ai **settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali**, è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore di:
- **lavoratori dipendenti stagionali** e lavoratori in somministrazione che:
  - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
  - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021;
- **lavoratori autonomi**, **privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
  - nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
  - non hanno un contratto in essere al 27.5.2021.

  Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26.5.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta") di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
  - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
  - titolari di partita IVA attiva;
  - iscritti alla Gestione separata INPS al 26.5.2021;
  - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

NB

I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, **non siano**:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

Relativamente al **settore dello spettacolo** è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, da cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17, e 18, D.Lgs. n. 81/2015 senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 81/2015;

ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 26.5.2021, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 44

È previsto il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, impiegati con **rapporti di collaborazione presso CONI** / **CIP** / **Federazioni sportive nazionali** / **discipline sportive associate** / **enti di promozione sportiva riconosciuti** dal CONI e dal CIP / **società e associazioni sportive dilettantistiche**, che hanno **cessato / ridotto / sospeso** la propria attività.

Tale indennità:

- spetta nella misura di:
  - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
  - € 1.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
  - € 800 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- **non concorre** alla formazione del reddito;
- **non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro** (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità COVID-19 di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020 così come prorogate ed integrate dal DL n. 34/2020, dal DL n. 104/2020, dal DL n. 137/2020, dal DL n. 41/2021 nonché dal DL n. 73/2021 in esame;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 220 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31.3.2021 e non rinnovati.

I soggetti interessati sono tenuti ad autocertificare la sussistenza delle condizioni richieste.

Per i soggetti **titolari di un rapporto di collaborazione sportiva** di cui all'art. 96, DL n. 18/2020, (successivamente "riproposto" nei DL n. 34/2020, n. 104/2020 e n. 137/2020) che hanno **presentato domanda sia a Sport e Salute spa che all'INPS** con conseguente riconoscimento di una delle indennità COVID-19 sopra citate o altre indennità o misure di sostegno previste nel periodo dell'emergenza, fermo restando il **divieto di cumulo** previsto dall'art. 31, DL n. 18/2020, Sport e Salute spa acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore dei predetti soggetti al fine di **quantificare l'ammontare dell'indennità spettante, detraendo le somme già erogate da Sport e Salute spa ovvero dall'INPS**.

L'indennità **non concorre** alla formazione del reddito e **non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro** (autonomo, dipendente e assimilati, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), reddito di cittadinanza o reddito di emergenza.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per tale ultima indennità, i soggetti interessati presentano, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF, una dichiarazione che "sostituisce" la dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande per la percezione dell'indennità di cui al citato art. 96.

DIFFERIMENTO VERSAMENTO PRIMA RATA IVS 2021 - Art. 47

È disposta, come anticipato dall'INPS nel Messaggio 13.5.2021, n. 1911, a favore di artigiani / commercianti la **proroga al 20.8.2021** del termine di versamento della **prima rata dei contributi IVS 2021**.

La proroga interessa i soggetti tenuti al versamento scaduto il 17.5.2021, ancorché non in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo previsto dalla Finanziaria 2021, ossia con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" - Art. 64, commi da 6 a 11

Per favorire l'autonomia abitativa dei giovani sono introdotte agevolazioni ai fini delle imposte indirette per l'**acquisto della "prima casa**" da parte di soggetti che:

- **non hanno ancora compiuto 36 anni** nell'anno del rogito;
- hanno un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**.

In particolare, tali soggetti sono **esonerati** dal pagamento:

- **dell'imposta di registro**;
- **delle imposte ipotecaria e catastale**.

L'agevolazione si applica agli:

- **atti traslativi a titolo oneroso** della **proprietà di "prime case"**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà** / **usufrutto** / **uso** e **abitazione** relativi alle stesse.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA, agli acquirenti (che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato), è riconosciuto un **credito d'imposta** di **ammontare pari all'IVA corrisposta**, che può essere utilizzato:

- in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni** e **donazioni** dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in **diminuzione dell'IRPEF** dovuta in base alla dichiarazione da **presentare successivamente all'acquisto**;
- in **compensazione** nel mod. F24.

NB Il credito d'imposta in esame i **non dà luogo a rimborsi**.

I **finanziamenti** erogati per l'**acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo** per i quali:

- ricorrono le predette condizioni (non aver compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);
- la sussistenza degli stessi risulti **nell'atto di finanziamento**;

sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle **tasse sulle concessioni governative**, prevista in ragione dello 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

NB Le predette disposizioni si applicano agli **atti stipulati** nel periodo **26.5.2021 - 31.6.2022**.

In caso di insussistenza / decadenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame (e pertanto risultino dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale), per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla Nota II bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, DPR n. 131/86 e dall'art. 20, DPR n. 601/73.

In particolare, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle imposte.

RESA FORFETARIA GIORNALI - Art. 67, comma 7

Analogamente al 2020, anche **per il 202**1, in deroga al regime ordinario delle rese ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, è disposto che per il commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, ad eccezione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, l'IVA va applicata in relazione al numero delle copie consegnate / spedite diminuito a titolo di **forfettizzazione della resa del 95%** (anzichè dell'80%).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

BONUS PUBBLICITÀ - Art. 67, commi 10 e 13

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. "Bonus pubblicità" connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Successivamente:

- l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione:
  - agli enti non commerciali;
  - alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "online";
- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo "6900".

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto modificando la predetta disciplina ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella **misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
  - aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive** / **radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

L'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, ha introdotto il comma 1-quater al citato art. 57-bis, prevedendo l'estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di € 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (per tale periodo è comunque possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio - TV applicando le "vecchie" regole - Informativa SEAC 4.3.2021, n. 72).

Ora, il Decreto in esame riscrive il citato comma 1-quater:

- confermando che **per il 2021 e 2022** il c.d. "Bonus pubblicità" è concesso, alle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi nella **misura unica del 50%** degli investimenti effettuati;
- incrementando a € 90 milioni il limite massimo di spesa per ciascun anno, destinando:
  - € 65 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali **quotidiani e periodici, anche online**;
  - € 25 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

  A decorrere dal 2023 il tetto di spesa del bonus è ridotto a € 45 milioni per ciascun anno.

NB Il bonus in esame è soggetto ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i predetti "canali" di investimento.

Come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare (direttamente o tramite un intermediario abilitato), nel periodo 1.3 – 31.3.2021 di ciascun anno, un'istanza telematica contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo"), tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello. Successivamente gli stessi devono inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Per il 2021, la presentazione della predetta istanza può essere effettuata nel **periodo 1.9 - 30.9.2021**.

NB Le istanze presentate nel periodo 1.3 - 31.3.2021 sono comunque **valide**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it